REPUBBLICA ITALIANA **Sent. 130/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26184 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

– Pierluigi CABRAS, nato l'11/03/1968 a Cagliari (c.f. CBRPLG68C11B354M), residente in Domus de Maria, viale Chia n. 31, e con residenza di fatto e dimora abituale in Domus de Maria, via Isonzo n. 8, non costituito in giudizio;

Visto l'atto di citazione depositato il 24 aprile 2024;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Elena BRANDOLINI, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale MARINELLI Pellegrino;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 24 aprile 2024, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. CABRAS Pierluigi, all'epoca dei fatti Sindaco pro-tempore del Comune di Domus de Maria, per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore del predetto Comune della somma complessiva di euro 226.644,27 o di quella diversa che si riterrà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia, per il danno erariale cagionato al predetto Comune condannato, in esito ad un lungo contenzioso, a risarcire alla Società Spartivento s.r.l i danni subiti per il ritardo, illegittimo, nel rilascio delle autorizzazioni necessarie all'apertura dell'Hotel "Acquadulci" di Chia: danno erariale ritenuto dall'Organo requirente causato dal convenuto con condotta gravemente colposa e posta in essere in violazione degli obblighi di servizio.

In sintesi i fatti di causa.

1.1. La Società Spartivento s.r.l. ha realizzato sin dal 2003 in Comune di Domus de Maria, località Chia, un complesso alberghiero, denominato "Hotel Acquadulci" sulla base di concessioni edilizie rilasciate dal predetto Comune, da cui la società ha successivamente ottenuto anche i certificati di agibilità.

Per consentire l'avvio del funzionamento dell'albergo, si rendeva necessario, quale ultimo adempimento, il collegamento al depuratore della vicina "Lottizzazione Fadda-Cugis" e, pertanto, la Società aveva provveduto alla redazione di un progetto per l'ampliamento del depuratore e per il collegamento della struttura alberghiera all'impianto. Il progetto aveva ottenuto gli assensi della Regione Sardegna (nulla osta paesaggistico del 06/06/2003), del Comune di Domus de Maria (concessione edilizia del

25/07/2003) e della Provincia di Cagliari (autorizzazione allo scarico del 28/04/2003).

Terminati i lavori di adeguamento del depuratore e di completamento della struttura, con istanza del 21/05/2004 la società Spartivento aveva chiesto al Comune di Domus de Maria l'autorizzazione all'apertura dell'albergo (ex art. 231 del R.D. 1265/1934) e l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 2 della legge n. 283/1962), la cui mancanza costituiva l'ultimo ostacolo all'apertura ed al funzionamento della struttura alberghiera.

1.2. Con note del 07/07/2004 (rispettivamente, prot. n. 5784 e n. 5785) l'odierno convenuto, nella sua qualità di Sindaco, aveva rigettato entrambe le richieste sulla base di presupposti di fatto e di diritto totalmente erronei, in quanto non rispondenti alla realtà dei fatti, come accertato dal TAR Cagliari adito che, di conseguenza, aveva annullato entrambi i provvedimenti per vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione (TAR Sardegna, Sezione seconda, sentenza n. 16/2006).

Gli erronei presupposti di fatto che avevano determinato i provvedimenti di diniego illegittimi del Comune, avevano, quindi costretto la Società, anche sulla base del fatto che le domande cautelari incidentalmente proposte erano state respinte, a richiedere all'Ente provinciale la modifica della pregressa autorizzazione allo scarico prevedendo lo sversamento dei reflui nei terreni identificati dai mappali 231 e 16, e perciò ulteriori rispetto a quelli individuati ai fini della prima domanda di autorizzazione.

La Provincia, di conseguenza, in data 20 luglio 2004 aveva rilasciato la nuova autorizzazione con le modifiche richieste.

Pertanto, in data 05/08/2004 la Società aveva presentato al Comune una nuova istanza di autorizzazione, modificativa della richiesta precedente, basata sulla nuova autorizzazione provinciale agli scarichi dei reflui del 20/07/2024.

Tuttavia, il Comune con provvedimenti del 10/11/2004 e del 10/12/2004 aveva respinto anche le nuove richieste.

La Società, quindi, aveva impugnato anche i nuovi provvedimenti di diniego, con motivi aggiunti, davanti al T.A.R. Sardegna, con richiesta di concessione di misure cautelari, in accoglimento delle quali il TAR aveva ordinato al Comune di riprovvedere sulle domande di autorizzazione ripresentate.

Le istanze cautelari erano state concesse con ordinanze n. 9 e n. 10 del 13/01/2005.

Con successive ordinanze collegiali, del 9 marzo 2005, il TAR Sardegna, constatata l'inottemperanza dell'amministrazione comunale, aveva provveduto a nominare un *Commissario ad acta* il quale, aveva rilasciato l'autorizzazione all'apertura dell'albergo (con determinazione n. 842 del 16 maggio 2005) e l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (determinazione n. 843 del 16 maggio 2005), individuando come modalità per lo scarico dei reflui il collegamento al depuratore comunale, nel frattempo entrato in funzione.

Ciononostante, il Comune di Domus De Maria aveva rifiutato (in data 01/06/2005 provvedimento n. 4355) anche il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria, sostenendo che il depuratore comunale "*non era*

ancora entrato in funzione" (di fatto il depuratore era entrato in funzione pochi giorni dopo l'intervenuto ulteriore diniego).

Con sentenza 17 gennaio 2006, n. 16, il T.A.R. Sardegna, Sezione II, aveva accolto nel merito i ricorsi del 2004, annullando tutti i dinieghi delle autorizzazioni richieste.

L'appello avverso la sentenza proposto dal Comune era stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato nel 2012 (decreto del Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, del 14 novembre 2012, n. 2857).

1.3. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dei dinieghi di autorizzazione, la Società, in data 13 marzo 2013, aveva depositato un nuovo ricorso per l'accertamento della responsabilità del Comune di Domus De Maria per l'adozione degli illegittimi provvedimenti di diniego, annullati con la citata sentenza T.A.R., sez. II, n. 16/2006 e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti per il ritardo con il quale la Società stessa aveva potuto ottenere le autorizzazioni richieste.

Con sentenza n. 662/2016 il TAR Sardegna, Seconda Sezione, aveva accolto il ricorso condannando il Comune al pagamento della somma complessiva di euro 553.920,00 (euro cinquecentocinquantatremilanovecentoventi/00), in favore della società Spartivento s.r.l., oltre rivalutazione e interessi legali, nonché al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre IVA, CPA, 15% spese generali e rifusione contributo unificato versato.

A seguito di impugnativa, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, aveva riformato parzialmente la sentenza 662/2016 di primo

grado e , per l'effetto, condannato (sentenza n. 4426/2017) il Comune di Domus de Maria al pagamento della somma complessiva di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), oltre accessori, in favore della Società Spartivento S.r.l. quale danno per ritardato avvio dell'attività e mancato guadagno causato dai provvedimenti di diniego illegittimi.

Con mandato di pagamento del 7 ottobre 2022 il Comune, previo riconoscimento del debito fuori bilancio (deliberazione Consiliare n. 11 del 20/06/2022) aveva provveduto a corrispondere alla società la definitiva somma di euro 226.644,27.

1.2. Alla luce dei suesposti fatti e dell'intervenuto pagamento, l'Organo requirente ha, quindi, prefigurato una responsabilità amministrativa per danno erariale, cagionato con condotta gravemente colposa e posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, da ascriversi al Sindaco pro tempore del Comune di Domus de Maria, Pierluigi Cabras, che è stato, pertanto, invitato a fornire deduzioni, ai sensi dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile.

Questi, tuttavia, non ha prodotto controdeduzioni né chiesto di accedere al fascicolo istruttorio.

1.3. L'Organo requirente ha quindi formalizzato l'Atto di citazione confermando l'impianto accusatorio e concludendo nei termini di cui sopra, evidenziando, altresì, che il parere legale che il Comune aveva acquisito il 26/02/2004, emergente dalla relazione del 26/05/2022 dell'attuale Responsabile dell'Area Tecnica, aggravava ulteriormente l'elemento psicologico della colpa grave di chi avrebbe dovuto provvedere, anziché escluderla, stante che a fronte della ritenuta illegittimità delle concessioni

edilizie a suo tempo rilasciate alla Spartivento, il Comune non aveva mai adottato provvedimenti di annullamento in autotutela e aveva, successivamente, rilasciato anche le autorizzazioni ai fini dell'agibilità.

Alla luce dei suesposti fatti, la Procura ha ritenuto che le condotte, connotate quanto meno da colpa grave e foriere di danno erariale, poste in essere in violazione degli obblighi di servizio, devono essere ascritte al Sindaco, Pierluigi Cabras, che ha sottoscritto tutti i provvedimenti di diniego, sopra richiamati e che, pertanto, a questi deve essere ascritto il danno erariale per cui è causa.

Nel riportare ampi stralci delle argomentazioni rese dai Giudici Amministrativi nelle richiamate sentenze, la Procura ha sottolineato in particolare le parti motivazionali in cui si evidenzia con nettezza che il Comune, in persona del Sindaco, anziché fare un uso corretto e legittimo del potere pubblico, aveva invece violato il principio di leale collaborazione e posto in essere una condotta ostruzionistica perpetrata anche dopo la nomina del Commissario *ad acta*, posto che gli atti di diniego erano motivati da circostanze gravemente e ingiustificatamente erronee che potevano essere evitate attraverso semplici accertamenti istruttori su altrettanto semplici situazioni di fatto.

Di qui il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, accertato dal TAR, ai fini dell'annullamento dei primi due provvedimenti di diniego delle autorizzazioni e l'illegittimità per violazione dei principi di buona fede, trasparenza, imparzialità, leale collaborazione, non aggravamento del procedimento e

sviamento per gli altri provvedimenti di diniego.

La Procura ha quindi concluso per la condanna del convenuto.

1.4. Il convenuto CABRAS non si è costituito in giudizio.

Risulta in atti che dopo vari tentativi ed il rifiuto a ricevere l'atto opposto dalla sorella convivente, presso il domicilio di fatto e dimora abituale del convenuto, per aver la stessa "*avuto tale disposizione dal fratello Pierluigi*", la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

1.5. All'odierna udienza, il l'Organo requirente ha confermato l'impianto accusatorio e le conclusioni già rassegnate in atti e chiesto la declaratoria di contumacia del convenuto.

Ha insistito per la condanna a titolo di colpa grave nella misura di cui all'atto di citazione**.**

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta, ritenuta dalla Procura gravemente colposa e violativa degli obblighi di servizio, posta in essere da Pierluigi CABRAS all'epoca dei fatti Sindaco pro-tempore del Comune di Domus de Maria, causativa del danno erariale di euro 226.644,27 (euro duecentoventiseimilaseicentoquarantaquattro/27) per il risarcimento dei danni subiti dalla Società Spartivento s.r.l. per il ritardato avvio dell'attività e mancato guadagno causato dai provvedimenti di diniego illegittimi del Comune, a questa riconosciuto in esito ad un lungo contenzioso conclusosi

con la sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, n. 4426/2017.

2.1. In via preliminare il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiara la contumacia del convenuto Pierluigi CABRAS, ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del c.p.c. (*ex multis*, Corte dei conti, questa Sezione, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che, in specie, è stata acquisita dal convenuto a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.

2.2. Nel merito la domanda attorea, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita integrale accoglimento.

Emerge, infatti, in modo inequivocabile dalla documentazione in atti, senza che sia necessario riproporre in questa sede quanto dettagliatamente in essa indicato, che il corretto uso del potere pubblico e l'utilizzo di un minimo di diligenza e perizia avrebbe evitato il danno cagionato al bilancio comunale per effetto della vicenda contenziosa sopra descritta.

Ciò considerato che i vizi che avevano portato all'annullamento dei dinieghi,

alla base del lunghissimo contenzioso che ha visto il Comune soccombente in tutti i gradi giudizio, non riguardavano complesse ricostruzioni giuridiche della vicenda e nemmeno l'applicazione di disposizioni normative equivoche o sulla cui interpretazione esistessero contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ma inerivano ad asserite circostanze di fatto, di cui già la sentenza TAR del 2006 aveva sancito la totale erroneità, che potevano essere verificate dal Comune sulla base di semplici accertamenti istruttori.

Al complesso alberghiero di che trattasi, infatti, il Comune, in persona del Sindaco pro-tempore, dopo aver rilasciato le concessioni edilizie e i certificati di agibilità, ha negato reiteratamente, immotivatamente ed illegittimamente, come accertato dai Giudici amministrativi nel corso del lungo contenzioso instauratosi, quanto necessario per l'avvio del suo funzionamento. E ciò, nonostante che la Società sin dall'origine, ossia dal momento della presentazione delle prime istanze per ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura, fosse in possesso dei requisiti per l'ottenimento delle stesse. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune (provvedimenti di diniego prot. n. 5784 e n. 5785 del 07/07/2024, annullati dal Tar per vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione):

- la Società aveva la piena disponibilità giuridica del depuratore e delle aree sulle quali effettuare lo smaltimento dei reflui depurati, aree che le erano state concesse dalla CERIT con nota del 26 marzo 2003;
- il parere rilasciato dalla ASL competente doveva essere inteso quale parere favorevole all'attivazione dell'impianto di depurazione della "lottizzazione

Fadda - Cugis";

- risultava erronea in linea di fatto l'affermazione che tale impianto non fosse stato adeguato in vista del collegamento alla struttura alberghiera posto che il Comune aveva anche rilasciato la concessione edilizia per i predetti lavori di ampliamento e la provincia aveva successivamente autorizzato lo scarico fin dal 28 aprile 2003,

circostanze tutte accertate dal TAR Sardegna con la più volte richiamata sentenza n. 16/2006.

Inoltre, nel prosieguo della vicenda, la Società aveva altresì sempre provveduto a tutte le incombenze, anche ulteriori, richieste dal Comune ed aveva ottenuto tutte le altre autorizzazioni rilasciate dalla Regione Sardegna e dalla Provincia di Cagliari e sussisteva, altresì, "*l'oggettiva e comprensibile urgenza in capo alla società di ottenere le autorizzazioni richieste per iniziare l'attività nella stagione estiva 2004*", tenuto conto che "*la struttura alberghiera era collocata in una posizione turisticamente di pregio*" come espressamente riconosciuto dai Giudici amministrativi in esito al contenzioso definito con la menzionata sentenza n. 16/2006.

2.3. Ferme restando le osservazioni di cui sopra, va evidenziato, ad ulteriormente confermare la fondatezza della pretesa attorea, che il Comune, sempre nella persona del Sindaco pro-tempore, non solo non ha ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo con le ordinanze n. 9 e n. 10 del 13/01/2005 - con le quali erano state accolte le istanze cautelari, sospesi i dinieghi e ordinato al Comune di riprovvedere sulle domande di autorizzazione ripresentate dalla Società il 5 agosto 2004 (nuovamente

respinte dal Comune con provvedimenti del 10/11/2004 e del 10/12/2004) – ma non ha adempiuto neanche ai provvedimenti del Commissario *ad acta*, nominato dal TAR Sardegna il 9 marzo 2005, che aveva rilasciato, previa intesa con tutte le Amministrazioni interessare ivi compreso il Comune, l'autorizzazione all'apertura dell'albergo (determinazione 16 maggio 2005, n. 842) e l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (determinazione 16 maggio 2005, n. 843), individuando come modalità per lo scarico dei reflui il collegamento al depuratore comunale, nel frattempo entrato in funzione. Ne consegue che, come anche accertato dai Giudici del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato, nel successivo contenzioso attivato dalla predetta Società per il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, le cui argomentazioni il Collegio ritiene di condividere e dalle quali non ha motivo di discostarsi, la pretesa risarcitoria richiesta ed ottenuta dalla Società Spartivento s.r.l. trova il suo fondamento nell'attività provvedimentale illegittima, caparbiamente ed immotivatamente posta in essere dal Comune, in persona del Sindaco pro-tempore odierno convenuto. Poiché le domande presentate, in particolare quella avente per oggetto l'autorizzazione all'apertura dell'albergo, costituivano l'ultimo atto di assenso necessario per l'avvio dell'attività economica di che trattasi, è evidente che l'illegittimo diniego formulato dal Comune ha ritardato in modo consistente l'apertura della struttura ed ha costituito, quindi, il decisivo contributo causale dei danni subiti dalla società Spartivento s.r.l., come poi accertato in via definitiva dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 4426 del 2017, già ricordata.

Come già evidenziato nella ricostruzione cronologica dei fatti, quale emergente dagli atti di causa, appare con evidenza che il Comune, e per esso il Sindaco, doveva svolgere semplici accertamenti istruttori, su altrettanto semplici situazioni di fatto, la cui ingiustificata omissione ha concretizzato una condotta gravemente negligente e imperita, macroscopicamente deviata rispetto a quella dovuta, sulla base degli obblighi di servizio, e concretamente esigibile nel caso di specie. A ciò si aggiunge, poi, l'ulteriore atteggiamento ostruzionistico perpetrato nel prosieguo della vicenda tutta, nonostante i riscontri negativi ottenuti in sede contenziosa, che si sono concretizzati, come già osservato, nell'inottemperanza pretestuosa a ordinanze giudiziali e autorizzazioni date dal Commissario *ad* acta, nominato proprio per ovviare all'inerzia colpevole del Comune.

Ulteriori elementi di valutazione emergono, poi, dal comportamento processuale del convenuto che non ha ravvisato l'esigenza di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa attorea, così come non ha ritenuto di far pervenire alcuna documentazione a difesa.

2.4. In conclusione, ritiene il Collegio, che l'impianto probatorio posto a base della richiesta risarcitoria formulata dall'Organo requirente dimostri in maniera granitica che la gravissima negligenza del convenuto, nella spiegata qualità di Sindaco e firmatario di tutti i provvedimenti di diniego annullati, e la macroscopica devianza della condotta perpetrata rispetto ai propri doveri d'ufficio, per le quali non può riscontrarsi né l'errore scusabile, né altre esimenti di responsabilità, hanno determinato il danno erariale per il Comune di Domus de Maria di cui oggi si chiede il ristoro. Sul punto, come

correttamente evidenziato dall'Organo requirente, non esclude la colpa grave, ma anzi la aggrava, la circostanza, cui fa cenno nella relazione prot. n. 6528 del 26/05/2022 il responsabile dell'Area Tecnica, che il Comune avesse in precedenza acquisito un parere legale (protocollato il 26/02/2004), che concludeva nel senso dell'asserita illegittimità delle concessioni edilizie a suo tempo rilasciate alla Spartivento, demandando al Comune ogni valutazione circa l'eventuale adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela, poiché i provvedimenti di annullamento non solo non sono mai intervenuti ma, anzi, nonostante il richiamato parere, sono state successivamente rilasciate le autorizzazioni ai fini dell'agibilità del complesso alberghiero.

Alla luce dello svolgersi dei fatti e tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, non si rinvengono in specie i presupposti per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

3. In conclusione, in accoglimento della pretesa attorea, il Collegio deve condannare CABRAS Pierluigi, nella spiegata qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Domus de Maria e firmatario di tutti i provvedimenti di diniego annullati, alla refusione in favore di detto Comune della somma di euro 226.644,27 (euro duecentoventiseimilaseicentoquarantaquattro/27), comprensiva di spese accessorie, da questi pagata alla Società Spartivento s.r.l. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4426/2017, a titolo di risarcimento del danno per ritardato avvio dell'attività e mancato guadagno, per gli illegittimi provvedimenti di diniego adottati dal Comune stesso. Sulla somma sopra determinata, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal pagamento in favore della

Società e fino alla pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti, dalla data della pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto Pierluigi CABRAS, ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del c.p.c. e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009;
- condanna CABRAS Pierluigi, nella spiegata qualità, al pagamento in favore del Comune di Domus de Maria della somma di euro 226.644,27 (euro duecentoventiseimilaseicentoquarantaquattro/27), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione;
- condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 734,00 (settecentotrentaquattro/00).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

L'Estensore Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini) (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 19/08/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus